

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO n. 4/2015

Fondo per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario – anno 2015

(ex art. 86 C.C.N.L. 16/10/2008)

LE PARTI

VISTO l'art. n. 40 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.D.G. n. 242/2015 del 26/02/2015 di costituzione del fondo per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario per l'anno 2015;

CONSIDERATO che il predetto fondo ammonta a ~~58.222,36~~ euro; 58.469,39

VISTO il testo del contratto collettivo integrativo di Ateneo per il triennio 2014/2016 e in particolare l'art. 18;

CONCORDANO

ART. 1

Si procede alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nel corso dell'anno 2014 fino alla concorrenza di euro 58.222,36, secondo le regole riportate negli artt. 3-5 del presente accordo.

L'importo indicato è comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione.

ART. 2

La spesa è prevista nel budget di previsione di Ateneo – esercizio 2015 – alla voce IX.1 “Costi generali personale tecnico amministrativo”.

Le somme residue dopo aver soddisfatto tutte le esigenze dell'anno 2015 saranno assegnate al fondo accessorio dell'anno successivo, a norma dell'art. 86, c. 4, del CCNL 16.10.2008, previa certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 3

Le prestazioni lavorative eccedenti l'orario di lavoro ordinario devono essere svolte in situazioni straordinarie, non programmabili e, comunque, solo dopo aver completato l'orario di lavoro giornaliero.

La durata media dell'orario di lavoro, svolta nell'arco di quattro mesi, non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore comprese le ore di lavoro straordinario (D. Lgs. 66/2003).

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale non sono consentite prestazioni di lavoro straordinarie (art. 21 comma 13 CCNL 16.10.2008). Nel solo caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale sono consentite prestazioni di lavoro straordinario eccedenti il normale orario di lavoro. Trova applicazione in particolare l'art. 3, commi 5 e 8 del D. Lgs. 61/2000.

ART. 4

Ogni dipendente può svolgere prestazioni orarie straordinarie nel limite annuo di 44 ore di cui massimo n. 6 ore retribuite. Per particolari esigenze non programmabili il Direttore Generale può disporre di risorse ulteriori fino ad un limite massimo individuale annuo di 240 ore. Le prestazioni straordinarie non retribuibili devono essere effettuate in forma concordata con il dipendente.

ART. 5

Il Responsabile della Struttura, nel rispetto del monte-ore a sua disposizione, dispone per esigenze straordinarie, cui non si può far fronte con il normale orario di servizio, l'effettuazione del lavoro straordinario nel rispetto del limite di 9 ore giornaliere, salvo particolari esigenze di servizio inderogabili e non rinviabili.

ART. 6

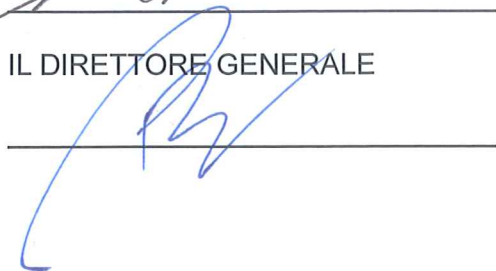
Il presente accordo verrà sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 40bis comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

L'Aquila, 31 LUG. 2015

LA RETTRICE



IL DIRETTORE GENERALE

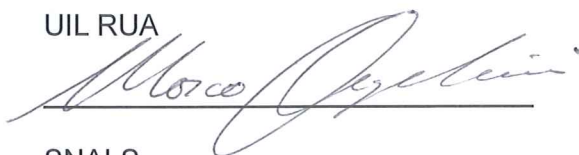


F.L.C.-C.G.I.L.

CISL-UNIVERSITÀ



UIL RUA



SNALS

CSA DI CISAL UNIVERSITÀ- UGL

RSU

